



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA LUCA GHINI"

Via Luca Ghini, 58 - 00172 Roma

Tel. 062301075- Fax 0623296412 Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580

email: rmic8ey00g@istruzione.it pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it

Prot.: *si veda la segnatura*

Roma (RM) 02.05.2022

Alle famiglie degli alunni iscritti
Al personale docente e ata
Ai Referenti Covid
Al DSGA

Al sito

CIRCOLARE N: 283

Oggetto: Misure post-emergenziali di interesse per la scuola in vigore dal 1° maggio 2022

Facendo seguito alla circolare 255 del 01.04.2022, si indicano le misure post-emergenziali riguardanti la scuola applicate a partire dal 01.05.2022.

Regole generali di sicurezza

Ex art. 3, c. 5. del D.L. 52/2021

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole si continuano ad applicare le seguenti misure di sicurezza:

a) obbligo di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico** o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione:

- per i bambini sino a sei anni di età
- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi
- per lo svolgimento delle attività sportive;

b) raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici **se positivi all'infezione da SARS-CoV-2** o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**

NOVITA':

- chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche **NON è più tenuto ad esibire il Green Pass**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA LUCA GHINI"

Via Luca Ghini, 58 - 00172 Roma

Tel. 062301075- Fax 0623296412 Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580

email: rmic8ey00g@istruzione.it pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it

Ex O.M. Ministero della salute del 28/04/2022, art. 1, cc. 1 e 3:

Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022,

c. 1: è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

c. 3: non hanno obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (confermato dall'art. 1, c. 3 dell'O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Gestione dei casi di positività Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Continuano ad essere valide le indicazioni fornite attraverso la circolare n. 255 del 01.04.2022.

Didattica Digitale Integrata

Continuano ad essere valide le indicazioni fornite attraverso la circolare n. 255 del 01.04.2022.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA LUCA GHINI"

Via Luca Ghini, 58 - 00172 Roma

Tel. 062301075- Fax 0623296412 Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580

email: rmic8ey00g@istruzione.it pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it

Valutazione

Si ribadisce che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica **svolta in presenza o a distanza** nell'anno scolastico 2021/2022, **produce gli stessi effetti** delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Uscite didattiche e visite di istruzione

Si conferma la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Riunioni da remoto dl 1° Aprile

Continuano ad essere valide le indicazioni fornite attraverso la circolare n. 255 del 01.04.2022.

Obbligo vaccinale

Continuano ad essere valide le indicazioni fornite attraverso la circolare n. 255 del 01.04.2022.

Novità

- I lavoratori accedono a scuola senza il possesso ed esibizione del GP base;
- La procedura di verifica dell'obbligo vaccinale si effettua mediante piattaforma integrata SIDI e non più mediante app Verifica C-19.

Varie indicazioni per i lavoratori

Continuano ad essere valide le indicazioni fornite attraverso la circolare n. 255 del 01.04.2022, ovvero:

Lavoratori inidonei temporaneamente:

L' art. 83, c. 1, D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) è prorogato dall'art. 10, c. 2 Allegato B pt. 1, D.L. 24/2022, fino al 30 giugno 2022. Ai lavoratori temporaneamente inidonei, quindi, continua ad applicarsi la Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585.

Lavoratori fragili e lavoro agile

NON è stato prorogato l'art. 26, c. 2-bis del D.L. 18/2020.

Assenza per quarantena e per malattia da Covid-19

Risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA LUCA GHINI"

Via Luca Ghini, 58 - 00172 Roma

Tel. 062301075- Fax 0623296412 Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580

email: rmic8ey00g@istruzione.it pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comperto").

Assenze per effettuare la vaccinazione

Art. 31, c. 5, D.L. 41/2021: *"l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio".*

Congedi previsti dall'art.9 del D.L. 146/2021

NON prorogati oltre il 31 marzo 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Carlo Zichella

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005*